

65

Edizione n. 02/2024  
23 gennaio 2024



# Autoliquidazione INAIL 2023/2024

a cura di:

**Giuseppe DE BIASE**

*Coordinatore del Centro Studi*

*ANCL U.P. di Bari Francesco & Vincenzo Leggiadro*

## **Premessa**

L'autoliquidazione INAIL è l'adempimento annuale da seguire per quantificare il premio infortunistico da pagare entro il 16 febbraio di ciascun anno, consistente nella regolazione dell'anno precedente (2023 nello specifico) e dell'acconto per quello corrente (2024).

Gli adempimenti sono sdoppiati tra termini di pagamento e termini di trasmissione delle denunce dei salari e della eventuale richiesta di riduzione del presunto.

Per alcune categorie di attività il premio è quantificato direttamente dall'INAIL. Trattasi dei cd. Premi Speciali, rivolti a:

- titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano, associati ad imprenditore artigiano
- medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi, esposti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

L'Inail con la circolare n. 55 del 7 dicembre 2023 dispone che la riduzione dei premi e contributi prevista dall'art. 1 comma 128 della legge 147/2013 resta in vigore per quei settori i non interessati dalla revisione delle tariffe del 2019:

- **premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93;**
- **contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato D.P.R. n. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall'Inps, nelle more della loro revisione tariffaria.**

È stato puntualizzato che la riduzione del 15,11 % non sarà applicata ai premi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.

## **Adempimenti dell'Inail**

Entro la fine di ciascun anno l'INAIL:

1. Invia la comunicazione del tasso di premio che verrà applicato per l'anno successivo su ogni posizione assicurativa territoriale e i criteri applicati per determinarlo (Modello 20SM "Classificazione e tassazione rischio assicurato")
2. Rende disponibili nel "Fascicolo aziende" le "Comunicazioni delle basi di calcolo" (art. 28, comma 3, dpr 1124/1965) con i dati per il conteggio dei premi e degli eventuali contributi associativi (modulo per la comunicazione delle basi di calcolo premi e dei contributi associativi).

## **Modalità di presentazione da parte delle aziende**

Le comunicazioni dei salari e dell'eventuale richiesta di riduzione del presunto devono

essere presentate all'INAIL in forma telematica, utilizzando l'apposito servizio, riservato alle aziende ed ai loro intermediari, disponibile sul portale istituzionale nella sezione Servizi online, consultando il menù tra:

- comunicazione delle basi di calcolo
- visualizzazione e stampa delle basi di calcolo
- richiesta e ricezione delle basi di calcolo
- invio telematico dichiarazione salari
- Alpi online, per effettuare con procedura guidata il calcolo dei premi di autoliquidazione.
- Autoliquidazione ditte cessate.

Per quanto attiene alle ditte cessate, l'invio dell'autoliquidazione deve essere inviata tramite la funzionalità "autoliquidazione ditte cessate". Ricordiamo che per le ditte cessate l'autoliquidazione va inoltrata entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla data di cessazione.

### **Termini dell'autoliquidazione 2023/2024**

**Entro il 29 febbraio 2024** il datore di lavoro titolare di PAT deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006), utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari" o "AL.P.I. online".

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN devono utilizzare il servizio "Invio retribuzioni e calcolo del premio". Con lo stesso servizio è possibile chiedere il certificato di assicurazione dell'equipaggio.

**Entro il 16 febbraio 2024** il datore di lavoro deve invece:

- calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici).
- I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2024 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2023 sul quale hanno determinato l'ammontare del premio a regolazione, **devono inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni**, con il servizio telematico "riduzione presunto".

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2024

e sono compensabili con gli eventuali crediti INAIL (e non viceversa).

La violazione dell'obbligo di comunicazione all'INAIL nei termini previsti dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa da 125,00 euro a 770,00 euro, se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Diversamente, nel caso in cui la mancata comunicazione all'Inail abbia determinato una richiesta di premio, su tale importo sono dovute le sanzioni civili.

### **Cessazione del rapporto assicurativo dei soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e la scadenza dell'autoliquidazione.**

I premi speciali unitari artigiani sono ridotti di tanti dodicesimi nel loro ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell'attività intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione (16 febbraio 2024 per quest'anno). La già menzionata riduzione si applica anche al premio speciale unitario del singolo componente del nucleo artigiano che ha cessato l'attività tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione (cessazione del rapporto assicurativo tra l'Inail e il singolo artigiano).

### **Basi di calcolo**

Le basi di calcolo sono disponibili per i datori di lavoro e per gli intermediari esclusivamente con modalità telematiche sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) in applicazione dell'articolo 28, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 1124/1965, accedendo nei servizi Inail on line, scegliendo la funzionalità autoliquidazione si ha la possibilità di visualizzare, stampare o importare le basi di calcolo.

### **Riduzione del premio assicurativo:**

Le riduzioni contributive previste per l'autoliquidazione 2023/2024, sono: **navigazione e per attività di pesca**

- Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT): 44,32% sia per la regolazione premio anno 2023 che per la rata premio anno 2024 "Tipo codice "3";
- Sgravi per la pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN): sono esonerate le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti per il personale dell'equipaggio cittadini italiani o di un Paese UE; sono beneficiarie di uno sgravio del 70% le imprese armatoriali che esercitano la pesca nel Mediterraneo per il personale dell'equipaggio cittadini italiani o di un Paese UE; sono beneficiarie di uno sgravio del 44,32% le imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera per il personale dell'equipaggio cittadini italiani o di un Paese UE Pertanto le aliquote

assicurative da utilizzare per il calcolo del premio di regolazione 2023 e di rata 2024 sono riportate nella seguente tabella:

Aliquote al netto degli sgravi settore pesca

Pesca	Regolazione 2023	Rata 2024
Oltre gli stretti	0,00%	0,00%
Mediterranea	2,19%	2,19%
Costiera	2,82%	2,82%

- Sgravio per il registro internazionale (PAN): Le imprese armatrici sono esonerate dal pagamento del premio INAIL per il personale avente il requisito di cui all'art 119 Codice della Navigazione ed imbarcato su navi iscritte al Registro Internazionale italiano. Il beneficio è esteso ai lavoratori occupati su navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi camera-cucina servizi a bordo delle stesse navi da crociera, nonché alle attività connesse a quelle crocieristiche. È altresì esteso per i dipendenti occupati su navi in acque territoriali non italiane, per le attività di officina, cantiere e simili.

**Incentivi per il sostegno della maternità/paternità e per la sostituzione dei lavoratori in congedo:** riduzione contributiva del 50% del premio dovuto dalle aziende con meno di 20 dipendenti calcolati sulle retribuzioni di dipendenti assunti con contratti a termine per sostituire lavoratori in maternità/paternità. Il beneficio è applicabile sia sulla regolazione che sulla rata premio.

Trattandosi di agevolazione è necessario che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro). La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "**Tipo**" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

### **Considerazione:**

Sul possesso dell'inoltro della dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro, ci sembra utile segnalare che la **Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, con la nota 1472 del 12 maggio 2010, chiarisce che la mancata o incompleta presentazione dell'autocertificazione, non è causa ostativa alla fruizione dei benefici, purché le condizioni di cui all'allegato A del D.M. 24 ottobre 2007 sussistano alla data di fruizione del beneficio stesso.

### **Riduzione premio artigiani**

La riduzione sconto artigiani si applica **solo alla regolazione 2023 nella misura del 4,99%**.

La riduzione è rivolta alle imprese artigiane, **in regola** con gli adempimenti contributivi e con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008, e **non devono aver avuto infortuni nel biennio precedente (2021-2022)**.

Inoltre, devono aver presentato richiesta preventiva di ammissione allo sgravio **barrando** la casella del modello 1031 *"Certifico di essere in possesso dei requisiti ex legge 296/2006, art. 1, commi 780 e 781"*, relativo alla denuncia delle retribuzioni per l'anno 2022 inviata entro il 28/02/2023.

Nelle basi di calcolo del premio, la sussistenza dei predetti requisiti è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2023 Agevolazioni" con il **codice 127**.

Chi volesse usufruire della suddetta agevolazione per il prossimo anno, dovrà **barrare** l'apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni di quest'anno (Autoliquidazione 2023/2024) da presentare entro il **29 febbraio 2024**.

### **Riduzione del premio per i datori di lavoro di Campione d'Italia**

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2023 sia per la rata 2024. La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il **codice 003**.

### **Riduzione del premio per le cooperative agricole**

Per le cooperative agricole e i loro consorzi che trasformano e lavorano prodotti agricoli e/o zootecnici e che operano in zone montane e svantaggiate, hanno diritto ad una riduzione pari al 75% per i territori montani e al 68 % per le zone agricole svantaggiate. Tali riduzioni si applicano anche in relazione alla percentuale del prodotto coltivato o allevato nei territori montani (75%) o svantaggiati (68%) dai propri soci della cooperativa e conferito alle stesse, indicandone la percentuale di conferimento nella denuncia delle retribuzioni per l'anno 2023.

Tali agevolazioni si applicano sia al premio di regolazione, sia al premio rata.

Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

### **Agevolazioni Legge 92/2012**

Incentivi per assunzioni di cui alla Legge n. 92/2012, articolo 4, commi 8-11, si applica nella misura **del 50%** per la durata max di 12 mesi se riferite a contratti a termine o per la durata di 18 mesi nei casi di trasformazione dei contratti da tempo determinato in tempo indeterminato o per assunzioni direttamente a tempo indeterminato.

L'agevolazione riguarda assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi.

Ovvero assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc Online).

Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012 costituiscono aiuti di Stato. È quindi richiesto che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro). I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H ad Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione 2023/2024).

**Anche per detta agevolazione vale la considerazione riportata per l'agevolazione per il sostegno alla maternità/paternità.**

### **Tirocini formativi e tutor aziendale**

Anche se non più una novità, in quanto la nota INAIL nr. 60010 risale al 18/01/2016, e per quanto discutibile tale interpretazione possa essere, ricordiamo che anche il tutor aziendale, qualora tale ruolo venga svolto da personale privo di tutela assicurativa come, ad esempio, il commerciante titolare di impresa individuale, il libero professionista, l'agente di commercio individuale, è dovuto il premio INAIL per l'attività di tutoraggio. La retribuzione imponibile da applicarsi in tale situazione potrebbe tranquillamente essere quella convenzionale giornaliera al pari del tirocinante.

## Scadenze

La dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata **entro il 29 febbraio 2024**, esclusivamente con modalità telematiche, con i servizi telematici “Invio telematico dichiarazione salari” e “AL.P.I. online” disponibili sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it) - servizi online.

## Pagamento

Il pagamento deve essere effettuato **entro il 16 febbraio 2024**.

Su richiesta degli interessati, il premio di autoliquidazione può essere pagato anche in quattro rate ai sensi della legge 449/97 e 144/1999, barrando la specifica casella della denuncia delle retribuzioni.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha fissato il tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell’anno 2023, da applicare per il calcolo degli interessi nella misura di detto tasso di interesse **è pari allo 3,76%**.

Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l’autoliquidazione 2023/2024, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 20 agosto e 18 novembre del corrente anno, sono:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2024	16 febbraio 2024	0
2°	16 maggio 2024	16 maggio 2024	0.00927123
3°	16 agosto 2024	20 agosto 2024	0.01874849
4°	16 novembre 2024	18 novembre 2024	0.02822575

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18 d.lgs.n. 241 del 09/07/1997).

## Compensazione

Il saldo finale a credito derivante dell'autoliquidazione può essere utilizzato a compensazione di eventuali altri debiti per premi INAIL non iscritti a ruolo.

È opportuno assicurarsi presso la sede INAIL dell'ammontare del credito facendosi altresì rilasciare o convalidare il numero progressivo da utilizzare sul mod. F24.

La Legge di Bilancio 2024 riscrive il comma 49/bis dell'art. 37 del DL 223/2006, e obbliga a far data dal 01 luglio 2024, all'utilizzo dei soli canali telematici dell'agenzia delle entrate per le compensazioni di crediti Inps e Inail, introducendo anche il divieto di compensazione per chi ha debiti erariali superiori a 100.000 euro.

In riferimento ai crediti Inail, la compensazione potrà decorrere dal momento che il credito sia certo, liquido ed esigibile e sia registrato negli archivi Inail.

### Lavoratori sportivi

A decorrere dal 1° luglio 2023, per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

Pertanto la retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire **la retribuzione effettiva**, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'articolo 116, comma 3, del medesimo decreto, come stabilito con decreto 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

dal 1° luglio 2023		
Minimo e massimo	mensile	euro 1.601,78 euro 2.974,73
	annuale	euro 19.221,30 euro 35.696,70

### Documentazione

Si riportano qui di seguito come valido strumento operativo, le retribuzioni imponibili ai fini INAIL per l'anno 2023, ricordando che i coefficienti Inail da tenere sempre in considerazione sono "300" per la determinazione della retribuzione giornaliera dalla retribuzione annuale, e "25" per la determinazione della retribuzione giornaliera dalla retribuzione mensile.

Altro valido strumento operativo è la tabella dei codici riduzioni parzialmente esenti ed il loro periodo di validità.

## RETRIBUZIONI ANNO 2023

(elaborato alla data del 09/11/2023)

SOGGETTI		RETRIBUZIONI		
		ANNUE	MENSILI	GIORNALIERE
<b>ARTIGIANI</b> TITOLARI, FAMILIARI, SOCI, ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE	Premio unitario 01/01/2023 – 31/12/2023	€. 16.185,00	€. 1.348,75	€. 53,95
SOCI, COLLABORATORI FAMILIARI (SENZA ATTO) E ASSOCIATI DI DITTA NON ARTIGIANA	Minimale di rendita 01/01/2023 - 30/06/2023	€. 17.780,70	€. 1.481,73	€. 59,27
	01/07/2023 - 31/12/2023	€. 19.221,30	€. 1.601,78	€. 64,07
	ANNO INTERO	€. 18.501,00		
<b>IMPRESA FAMILIARE</b> COLLABORATORI FAMILIARI CON ATTO DI IMPRESA FAMILIARE – ART.230-BIS C.C.	01/01/2023 – 30/06/2023	€. 17.852,88	€. 1.487,74	€. 59,51
	01/07/2023 – 31/12/2023	€. 19.299,09	€. 1.608,26	€. 64,33
	ANNO INTERO	€. 18.575,98		
<b>LAVORATORI PARASUBORDINATI</b> (anche PRESTAZIONI OCCASIONALI)  <b>SPORTIVI PROFESSIONISTI</b>  COLLAB.COORD. E CONTINUATIVA AMMINISTRATIVO/GESTIONALE NEL SETTORE SPORTIVO (sia professionistico che dilettantistico) Circ. 46/2023	Minimale / massimale di rendita (frazionabile solo per mesi) 01/01/2023 - 30/06/2023	Min.	€. 17.780,70	€. 1.481,73
		Max.	€. 33.021,30	€. 2.751,78
	01/07/2023 - 31/12/2023	Min.	€. 19.221,30	€. 1.601,78
		Max.	€. 35.696,70	€. 2.974,73
	ANNO INTERO	Min.	€. 18.501,00	
		Max.	€. 34.359,00	
Lavoratori parasubordinati <b>PRESTAZIONI OCCASIONALI</b> (Solo nel caso in cui il contratto preveda il numero delle effettive giornate lavorative)	Salario giornaliero x presenze 01/01/2023 - 30/06/2023	Min.		€. 59,27
		Max.		€. 110,07
	01/07/2023 - 31/12/2023	Min.		€. 64,07
		Max.		€. 118,99
<b>LAVORATORI AREA DIRIGENZIALE</b>  PART-TIME =importo orario x orario del rapporto di lavoro	Massimale di rendita 01/01/2023 - 30/06/2023		€. 33.021,30	€. 2.751,78
			€. 35.696,70	€. 2.974,73
	ANNO INTERO		€. 34.359,00	
				Retribuz. oraria €. 13,76 €. 14,87
- ALLIEVI CORSI DI ISTR.PROF. - LAVOR. SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA' - DETENUTI E INTERNATI - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO - LAVORATORI SOSPESI UTILIZ- ZATI IN PROGETTI DI FORMA- ZIONE O RIQUALIFICAZIONE	Salario giornaliero x presenze 01/01/2023 - 30/06/2023		€. 17.780,70	€. 1.481,73
			€. 19.221,30	€. 1.601,78
	01/07/2023 - 31/12/2023		€. 17.780,70	€. 1.481,73
			€. 19.221,30	€. 1.601,78
- LAVORAZ. AGRICOLE C/TERZI - RIDERS LAV. AUTONOMI - LAV.AUTONOMI SPETTACOLO	Salario giornaliero x presenze 01/01/2023 – 31/12/2023	€. 16.185,00	€. 1.348,75	€. 53,95
	<b>COOPERATIVE</b>			
	<b>SOCI VOLONTARI COOPERATIVE SOCIALI L.381/91</b>	Salario giornaliero (per 25 gg. mensili)	€. 16.185,00	€. 1.348,75
<b>SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVE SOCIALI E NON</b>	Salario giornaliero (per 26 gg. mensili)		€. 1.402,70	€. 53,95

**TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI  
RIDUZIONI PER RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI**

<i>Codice</i>	<i>Tipologia riduzione – norma</i>	<i>Misura</i>	<i>Durata dalla data di assunzione</i>
H	Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12 mesi
I	Proroghe di rapporti di lavoro di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12 mesi
J	Trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti dal 1.1.2013 (art. 4, c. 9, legge 92/2012)	50%	18 mesi
K	Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 4, c. 10, legge 92/2012)	50%	18 mesi
L	Proroga di un contratto a tempo determinato di rapporti di lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12 mesi
M	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 9, legge 92/2012)	50%	18 mesi
N	Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	12 mesi
O	Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	12 mesi
P	Trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	18 mesi
Q	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c.11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	18 mesi
R	Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	12 mesi

S	Proroga del contratto a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	fino a 12 mesi
T	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	18 mesi
U	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	18 mesi
V	Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	12 mesi
W	Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	12 mesi
X	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	18 mesi
Y	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012).	50%	18 mesi